

GIUSEPPE RABOTTI

LE RELAZIONI TRA IL MONASTERO DI SAN GREGORIO
IN CONCA ED IL VESCOVO DI RIMINI
NEI SECOLI XI E XII

Le più antiche carte riminesi conservate nel fondo « diplomatico » della biblioteca Gambalunga di Rimini, appartengono al secolo XI e provengono quasi tutte dall'archivio del monastero di San Gregorio in Conca, detto poi di Scolca dal nome dell'omonimo monastero dei Monaci Olivetani al quale, nel secolo XV, i beni di quello di San Gregorio furono uniti (1).

L'archivio di Scolca, andato disperso con la soppressione delle Corporazioni Religiose alla fine del secolo XVIII, venne poi quasi miracolosamente ricostruito (se non certo totalmente, per lo meno in parte) dalla cura con cui alcuni studiosi e collezionisti di memorie locali vennero raccogliendo, in diversi tempi, i monumenti del Medio Evo riminese (2).

(1) Cfr. G. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti*, t. II, Venetiis 1756, p. 339: affidato nel 1402 da Carlo Malatesta agli eremiti di S. Paolo, dopo varie vicende nel 1417 da Martino V fu attribuito agli Olivetani di S. Maria di Scolca, insieme alla chiesa di S. Lorenzo in Monte. Cfr. S. LANCELOTTI, *Historiae Olivetanae*, Venetiis 1623, pp. 199-200; v. inoltre P. F. KEHR, *Italia Pontificia*, IV, Beroiini 1909, pp. 176-177.

(2) Tra i cultori di storia riminese, le cui raccolte di pergamene (tra le quali quelle di S. Gregorio) sono venute ad arricchire il fondo « diplomatico » della Gambalunga, vanno ricordati lo Zanotti (1756-1830), il Gambetti (1803-1871), L. Tonini († 1874); né vanno dimenticati il cardinale Giuseppe Garampi (1700-1792), che vide l'Archivio di Scolca prima della dispersione e ne trasse le copie e le notizie con cui arricchì le sue grandi serie degli *Apografi* e delle *Schede*, nonché il conte Francesco Gaetano Battaglini (1753-1810) e suo fratello il canonico Angelo (1759-1842), dei quali ci restano gli importanti manoscritti oggi conservati presso la Biblioteca Universitaria di Bologna. Sulle raccolte di antichità riminesi conservate alla Biblioteca Gambalunga, cfr. L. TONINI, *Del riminese Alessandro Gambalunga. Della Gambalunga e de' suoi bibliotecari*, in « Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna », VIII (1869), pp. 1-38; per la cultura a Rimini nei secoli XVIII-XIX, cfr. C. TONINI, *La coltura scientifica e letteraria in Rimini dal XIII al XIX secolo*, II, Rimini 1884.

La più antica pergamena dell'archivio di San Gregorio in Conca, è del 1014, ed insieme a quelle susseguenti, del 1029 e del 1041 (3), ci documenta i titoli di proprietà dei cospicui beni fondiari che nel 1061 e negli anni successivi il monastero ebbe in donazione da Armengarda moglie di Bennone e da suo figlio Pietro.

Ma la prima vera notizia della esistenza del monastero di San Gregorio è del 1061, in un breve con cui Armengarda dona al monastero alcuni possedimenti siti nel territorio di Urbino (4).

Intorno a questo anno è pertanto da ascrivere la fondazione del cenobio da parte di S. Pier Damiani, così come ci è tramandato da un documento del 1069 (5) che ricorda Pier Damiani quale fondatore del monastero (6). Ed in effetti, proprio nel 1061, e forse anche nell'anno precedente, Pier Damiani era in Romagna (7), nel corso di uno dei suoi numerosi viaggi fuori dal ritiro di Fonte Avellana, molti dei quali — tra cui anche questo — furono dedicati alla fondazione di monasteri, nel quadro della grande attività per il rinnovamento dello stato monastico, e più in particolare per lo sviluppo della Congregazione di Fonte Avellana, svolta dal Damiani in tutta la sua vita (8).

Nel novembre del 1070, poco più di un anno prima della propria morte (febbraio del 1072) Pier Damiani poneva il monastero di San Gregorio, da lui fondato e su cui aveva potestà come capo della Congregazione di Fonte Avellana, e che proprio grazie al suo prestigio era stato così largamente dotato da Pietro di Ben-

(3) I documenti ci sono pervenuti in copie del secolo XII, e solo quello del 1014 è edito in L. TONINI, *Della Storia Civile e Sacra riminese*, II, *Rimini dal principio dell'Era volgare all'anno MCC*, Rimini 1856, Appendice, n. 47.

(4) Editto in A. GIBELLI, *Monografia dell'antico monastero di S. Croce di Fonte Avellana. I suoi priori ed abbati*, Faenza 1896, p. 324.

(5) Si tratta della famosa donazione di Pietro di Bennone, edita dal TONINI, op. cit., II, pp. 542-545, dal GIBELLI, op. cit., pp. 328-330, oltre alle edizioni più antiche (LANCELLOTTI, UGHELLI, MITTARELLI).

(6) Come tale lo ricorda anche il suo più antico biografo, Giovanni da Lodi: « ... alterum quoque [monasterium] in Ariminensi territorio, in loco qui Murcianum nominatur, construxit » (in MIGNE, *Patrologia Latina*, t. 144, Lutetiae Parisiorum 1853, col. 125B).

(7) All'eremo di Gamugno, presso Faenza: cfr. F. LANZONI, *S. Pier Damiano e Faenza*, Faenza 1898, pp. 44-45.

(8) Sui monasteri la cui fondazione è attribuita a Pier Damiani, cfr. ora F. DRESSLER, *Petrus Damiani. Leben und Werk* (« Studia Anselmiana », 34), Romae 1954, p. 31 e seg.

Notiamo, di passaggio, che tre documenti provenienti dall'archivio di Fonte Avellana sono oggi conservati alla Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 4242, e precisamente uno del 1065 (in copia del sec. XII; edito in GIBELLI, op. cit., pp. 326-328, n. V), uno del 1075 (edizione incompleta in GIBELLI, op. cit., p. 336, n. XI), e uno del 1082 (?).

none e da sua madre (9), sotto la protezione e la difesa del Vescovo di Rimini. Lo richiedeva una situazione locale, i termini precisi della quale oggi ci sfuggono, dato che non possediamo notizie particolareggiate sugli avvenimenti di quel periodo, ma che pensiamo possa connettersi o con le relazioni tra la diocesi di Rimini, immediatamente soggetta alla Sede Apostolica (10), e quella di Ravenna, in quel periodo retta dal Vescovo scismatico Enrico, scomunicato da Alessandro II nel 1065 (11), o con i contrasti che facilmente

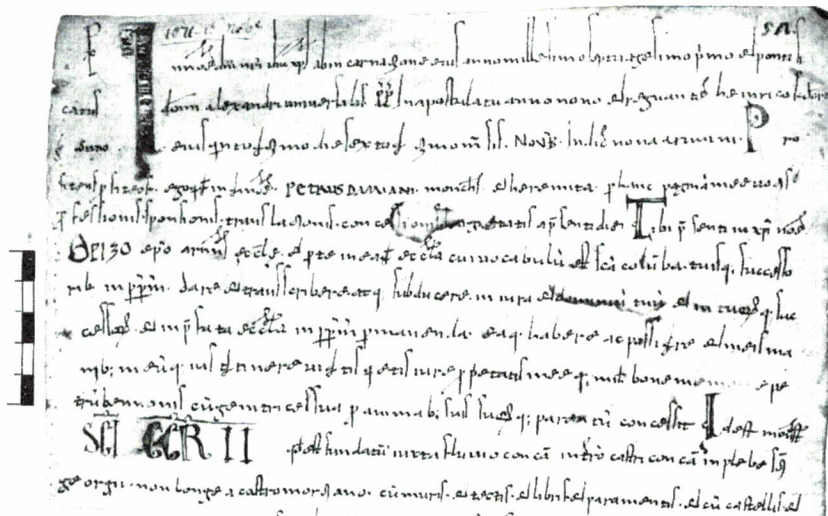


Fig. 1.

potevano essere sorti tra il monastero, la cui influenza e la cui potenza economica si erano rapidamente accresciute nel giro di pochi anni (1061-1069), e i Conti di Rimini che possedevano il territorio del Castello di Conca per averlo ottenuto dalla Sede Apostolica al tempo di Benedetto IX (1033-1046), concessione confermata da Leone IX (1049-1054) (12).

(9) Su Pietro di Bennone, ci è rimasto un carme elogiativo, scritto dallo stesso Damiani: cfr. MIGNE, op. cit., vol. 145, col. 968-969, carme 214.

(10) Cfr. KEHR, op. cit., IV, p. 158, e V, Berolini, 1911, pp. 15-16.

(11) Ibidem, V, p. 93 n. 39; nulla di specifico sul nostro tema abbiamo ritrovato in G. BUZZI, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », XXXVII (1915), pp. 107-213.

(12) Cfr. P. FABRE - C. DUCHESNE, *Le « Liber Censuum » de l'Eglise Romaine*, t. I, Paris 1910, p. 348 nn. 14-15, ove è detto che papa Benedetto IX (e dopo di lui papa Leone IX) « locasse cuidam comiti Ariminensem comitatum ...; simul territorium integrum quod est castri Conche cum suis publicariis et armanniis suis ... »:

Il documento che ci testimonia l'importante concessione di Pier Damiani, e che ci è pervenuto nel suo originale, presenta diverse caratteristiche che ce l'hanno fatto sembrare meritevole di un esame, sia considerato singolarmente, sia in connessione con alcune carte posteriori. Colpisce innanzitutto la attenzione di chi lo esamini, anche a prima vista, la particolare solennità messa in opera nei caratteri estrinseci del documento, redatto da un *Andreas tabellio de territorio Ariminensi* (13).

La pergamena, di discrete proporzioni (cm. 90 × 27), è coperta da una scrittura minuscola notarile con residui della corsiva nuova ravennate (14), a caratteri piuttosto grandi e a larghi spazi interlineari (15), in inchiostro nerastro per il testo e per le tre prime sottoscrizioni, in inchiostro rossiccio chiaro per le altre sottoscrizioni dei testimoni, compresa quella del notaio. Col medesimo inchiostro chiaro, e certamente in un secondo tempo, vennero vergate alcune grandi lettere iniziali (e altre solo ritoccate) nonché il nome del monastero. Questi dati mostrano che l'istrumento fu redatto in due tempi: ce ne avverte anche la *rogatio* fatta al notaio di stendere l'atto, di cui è menzione alla fine dell'atto stesso prima delle sottoscrizioni. Fu prima steso il documento, e furono apposte le tre prime sottoscrizioni; in un secondo tempo furono apposte due sottoscrizioni ed il notaio provvide quindi ad elencare gli altri testimoni, a sottoscrivere egli stesso (*complevi*) e a chiudere l'atto (*absolvi*). Nell'*absolvi* è probabilmente compresa la apposizione di alcune grandi lettere maiuscole nel corso del testo (per quelle ancora da fare era stato lasciato lo spazio in bianco dal notaio stesso). Inoltre, con un inchiostro che il tempo ha reso di colore verde, vennero ritoccati i contorni della grande I iniziale del documento, della croce e della E di 'Ego' nella sottoscrizione di Pier Damiani.

cfr. KEHR, op. cit., IV, p. 174, nn. 6, 7; cfr. anche C. G. MOR, *L'età feudale*, I, Milano 1954, p. 559. La concessione di Benedetto IX è ricordata dal Cuiacio (1522-1590) nel suo commento ai *Libri Feudorum*, lib. V (*Constitutio Friderici de iure fisci*), I *Cuiacii ... opera*, t. II, Venetiis 1758, col. 1192C.

(13) Vedi figg. 1 e 2. Non ci risulta che esistano altri esemplari di istrumenti redatti da questo Andrea: un loro ritrovamento potrebbe fornire importanti elementi per la valutazione e la critica di parecchi aspetti del nostro documento.

(14) Tali la *et*, la *e* sottoscritta alla *d* mediante prolungamento in basso dell'asta della *d* sino a formare un tondo, la legatura *ti* usata indifferentemente per la *t* assibolata o non, e anche dove la ortografia della parola comporta la *c* (cinobii, ad es.): questa promiscuità di uso ci ha indotti a trascrivere costantemente con *c* la *t* assibolata.

(15) Le dimensioni della scrittura e l'ampia spaziatura tra le righe sono caratteri non estranei a qualche influenza cancelleresca. Per questo sarebbe interessante possedere altri documenti del notaio Andrea, dai quali si potrebbe chiarire se questi caratteri sono esclusivi del nostro documento o erano stile abituale del notaio.

Autografe sono le sottoscrizioni del Damiani (16), e quelle di *Petrus presbiter* e di *Petrus dictus Rusticus iudex*; tali riteniamo pure quelle dell'abate Ungano e del priore Lorenzo, anche se in buona parte vergate artificiosamente in lettere capitali.

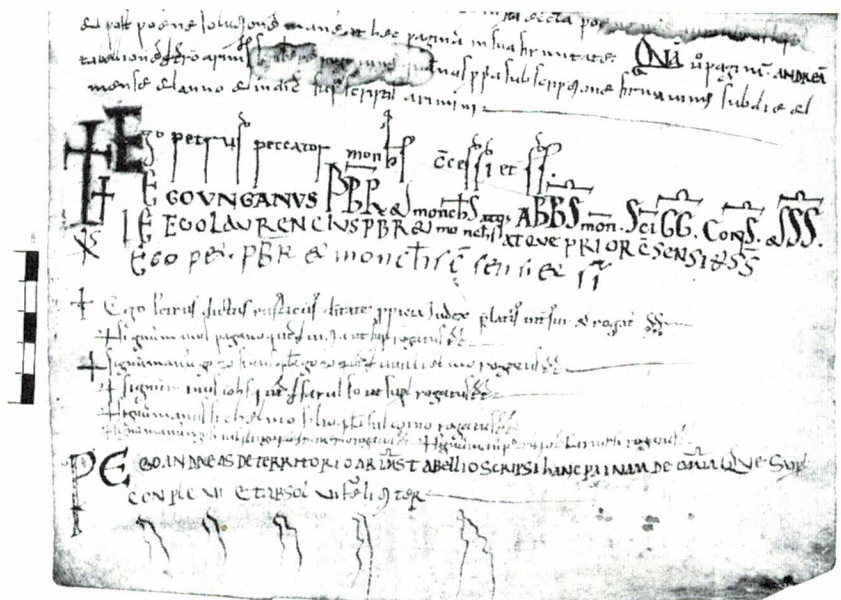


Fig. 2.

Passando ad esaminare i caratteri intrinseci più salienti del documento, nel protocollo, la datazione cronologica necessita di un controllo accurato. Sinora infatti il documento, sia da parte degli autori che per una qualche ragione se ne sono interessati, sia da

(16) Sulla provata autenticità della formulazione del modo con cui Pietro Damiani si sottoscriveva (*Ego Petrus peccator monachus*), cfr. G. MERCATI, «Pietro peccatore», ossia della vera interpretazione di *Paradiso XXI*, 121-123, in *Scritti minori*, vol. I, Città del Vaticano 1937 (*Studi e testi*, n. 76), p. 177, nonché pp. 505, 509, 514, 522.

Per la attribuzione della sottoscrizione del nostro documento alla mano di Pier Damiani, ho confrontato la grafia non solo con quella esemplata dal MITTARELLI, op. cit., II, p. 217, che riproduce la sottoscrizione del Damiani alla bolla di Nicolò II del 20 gennaio 1060 per il capitolo di S. Lorenzo di Firenze (KEHR, op. cit., III, Berolini 1908, p. 18 n. 2; il confronto era già stato fatto dal CAMPANA, *Due lettere nuove di S. Pier Damiani*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», I (1947), p. 90 nota 12, con parere positivo), ma anche con quella apposta alla bolla, sempre di Nicolò II, per il monastero di S. Felicità di Firenze, dell'8 gennaio 1060 (KEHR, op. cit., III, p. 30, n. 2), conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze. Notava già il Campana la singolarità dell'abbreviazione *monhs* = *mon(ac)h(u)s* usata dal Damiani, nei confronti dell'abituale *monchs* = *mon(a)ch(u)s* che si ritrova presso gli altri sottoscrittori. Vedi fig. 2.

parte degli editori, è sempre stato attribuito all'anno 1071, così come del resto è scritto letteralmente nel documento. Peraltro, il confronto operato con gli altri dati cronologici espressi nella datazione, e cioè l'anno nono del pontificato di Alessandro II (17) ed il quindicesimo di regno di Enrico V (18) che ebbero termine prima del novembre 1071 (19), fanno dedurre che il notaio Andrea, secondo un uso assai diffuso nel territorio diplomatico ravennate (20), ha usato il calcolo della incarnazione pisana (che faceva iniziare l'anno il 25 marzo dell'anno precedente) unitamente alla indizione greca (che faceva iniziare l'anno dal 1° settembre dell'anno precedente). La concordanza di questi dati cronologici fa quindi attribuire il documento all'anno 1070, anziché al 1071.

Il testo segue inizialmente un formulario che nei secoli X-XI era usato nei territori romanici per documentare il trasferimento dei diritti, con una particolare rispondenza con l'istrumento della donazione (21), ed è suddiviso nelle parti tradizionali. Alla *intitulatio* ed all'*inscriptio*, dove Pier Damiani si rivolge al vescovo Opizone e alla Chiesa Riminese, segue la *dispositio*, che qui assume una particolare estensione data l'importanza del suo contenuto: vengono sottoposti al vescovo di Rimini non solo il monastero con tutte le sue immediate pertinenze (22), ma anche tutti i beni da

(17) Questo va computato (ed è una importante constatazione) non dalla consacrazione Romana del primo ottobre 1061, ma dal sinodo di Augusta, del 28 ottobre 1062, riunito dal vescovo di Colonia Annone, nel quale furono poste le basi per il riconoscimento di Alessandro II nei confronti di Cadalo (cfr. C. J. HEFELE-H. LECLERC, *Histoire des conciles*, IV, parte II, p. 792).

(18) Per un errore evidente, il notaio ha scritto « secundo », mentre nel 1070-1071 regnava appunto Enrico V (IV come imperatore).

(19) Il 28 ottobre l'anno IX di Alessandro II, il 5 ottobre l'anno XV di Enrico V.

(20) Per gli usi cronologici nei documenti del territorio diplomatico Ravennate, cfr. l'accurata analisi di G. BUZZI, *La Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* », n. 35 (1915), p. 103 e seg.

(21) Per altri documenti riminesi che adottano un formulario assai simile a quello del nostro, cfr. TONINI, op. cit., II, *Appendice*, nn. 55 (1064), 57 (1069), 65 (1083); per i documenti ravennati, cfr. M. FANTUZZI, *Monumenti Ravennati*, t. I, Venezia 1801, n. 111 (1062); t. II, 1802, nn. 25, 27 (1014 e 1023); V. FEDERICI-G. BUZZI, *Regesto di S. Apollinare nuovo*, Roma 1911 (*Regesta Chartarum Italiae*, n. 3, 977).

(22) Interessante l'accento ai libri del convento. Per l'importanza che Pier Damiani annetteva alla biblioteca di un convento, cfr. GIBELLI, op. cit., pp. 65-68, ove è ricordato che fu lo stesso Pier Damiani a dotare il monastero di Fonte Avellana di un buon numero di libri. Ivi, vedi pure il catalogo della libreria di Fonte Avellana nel sec. XII, nella quale accanto ai testi sacri e di devozione, e alle opere di S. Gregorio Magno, S. Agostino, S. Ambrogio, S. Gerolamo e di altri santi padri, troviamo testi di diritto (*Liber canonum Brocardi*, *Liber canonum*, *Liber novellarum*, *Lex Longobarda*, *Libri decretorum*), letterari (Virgilio, Ovidio, Lattanzio, Prisciano, Isidoro di Siviglia), nonché di dialettica e di retorica, un *Liber legum de musica*, etc. Sulla libreria di Fonte Avellana hanno scritto G. VITALETTI, *Un inventario di codici del sec. XII e le vicende della biblioteca, dell'archivio e del tesoro di Fonte Avellana*,

esso dipendenti, e siti entro la città di Rimini e nel suo comitato, nonché tutti quelli situati nei comitati di Pesaro e del Montefeltro; è tutto il monastero con la sua consistenza economica che viene posto sotto la *tuitio* episcopale; al vescovo viene inoltre riconosciuto un altro importante diritto: quello di confermare e di consacrare l'abate (22 *bis*).

All'elenco dei beni che vengono sottoposti al vescovo di Rimini, nella *dispositio* fa seguito una specie di *narratio*, ove, a sviluppo e a conclusione del contenuto materiale dell'atto, vengono esposte le ragioni che hanno indotto Pier Damiani ad una decisione così importante, e di così larga portata per la vita del monastero. Mancano, come si è detto, riferimenti a fatti precisi, ma l'intenzione di porre riparo ad una situazione di pericolosi contrasti verificatisi in quel torno di tempo sembra evidente. Contrasti che pare agissero in diversi sensi, dato che Pier Damiani accenna alla utilità che l'atto compiuto aveva « *utrisque sanctis locis* » e cioè sia per il monastero che si trovava in difficoltà, sia per lo stesso Vescovo che vedeva così accrescersi in modo cospicuo la sua sfera di influenza e la sua posizione di potere. Situazione certamente complessa, nella quale non si può escludere entrassero molteplici componenti, e nella quale in effetti poteva celarsi un conflitto che usciva dai limiti di uno scontro locale — come poteva essere il già indicato contrasto del monastero, e forse dello stesso Vescovo, con il potere dei Conti (23) — per inserirsi nella grande lotta che il Papato combatteva contro l'Impero per le investiture e per la riforma della Chiesa.

Roma 1920 e la *Biblioteca di Fonte Avellana*, Roma 1925, e ora O. J. BLUM, *St. Peter Damiani. His Teaching on the Spiritual Life*, Washington 1947 (« The Catholic University of America, Studies in Medioeval History », n. s., vol. X), pp. 59-63, 204-205.

(22 *bis*) Per quanto riguarda la consacrazione dell'abate di un monastero, essa spettava, in base al canone 14 del Concilio Niceno II del 787 (passato poi attraverso il *Decretum* di Ivo di Chartres (lib. V, c. 376) sino nel *Decretum* di Graziano, dist. 69, c. 1), al vescovo ordinario del luogo. Più incerto è il significato da attribuire all'*ordinetis* del documento, e che pensiamo possa interpretarsi come facoltà accordata da Pier Damiani al vescovo di *confermare* colui che fosse stato eletto abate da parte dei monaci confratelli: la conferma da parte del vescovo era una consuetudine in vigore in quei tempi, specialmente nel caso di abati di monasteri non esenti. *Ordinare* un abate, non è terminologia regolare per il diritto canonico posteriore, secondo il quale, di ordinazione può parlarsi solo per quella sacerdotale, che è sacramento (cfr. J. BAUCHER, s. v. *Abbés*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. I, Paris 1935, coll. 43-45, 47-51). Che qui debba intendersi il caso di un monaco eletto abate pur non essendo ancora prete (e che come tale doveva essere immediatamente ordinato sacerdote, cfr. BAUCHER, op. cit., coll. 38-43), ci sembra meno probabile.

(23) Nel 1059, le relazioni tra il vescovo e il conte di Rimini erano certamente buone. In quell'anno il vescovo Uberto concedeva in locazione al conte Everardo due mansi di terreno nella valle del *Conca* (cfr. TONINI, op. cit., II, p. 532).

La diocesi di Rimini, come è noto, era delimitata a nord e ad ovest dalle diocesi di Cesena e di Sarsina, entrambe suffraganee di Ravenna; l'Arcivescovato di Ravenna deteneva inoltre possedimenti nello stesso territorio riminese, e, a sud di questo, nel Piceno: inoltre era allora retto da un Arcivescovo scomunicato, già seguace dell'antipapa Cadalo. Rimini era quindi una importante posizione avanzata, e tale da stare assai a cuore alla Sede Apostolica (23 *bis*). Troppo poco sappiamo sulla figura del vescovo Opizone, sulla sua fedeltà a Roma o sul suo parteggiare per lo scisma. Per certo, tre lustri più tardi, Opizone fu tra i vescovi che si schierarono dalla parte dell'antipapa Clemente III (Guiberto di Ravenna), come si può dedurre dalle note cronologiche dei documenti da lui emessi, del 1085 e del 1086, che recano l'anno di pontificato appunto di Clemente III (24). Forse già nel 1070 l'atteggiamento di Opizone non era ben sicuro, e la concessione di Pier Damiani potrebbe allora intendersi come una contropartita, sul piano politico, al possibile passaggio del Vescovo di Rimini al campo avverso. Solo così ci sembra si possa tentare una spiegazione degli ampi poteri che Pier Damiani concede al Vescovo sul monastero di San Gregorio, e che erano in aperto contrasto con i principi della riforma cluniacense sulla esenzione delle comunità monastiche dall'autorità dell'ordinario locale; principi ai quali anche Pier Damiani aderiva, e che nel 1063 aveva apertamente dichiarato e difeso in Francia contro il Vescovo di Maçon, colpevole di avere gravemente leso i privilegi di esenzione del monastero di Cluny (24 *bis*).

Alla base di questo quadro sta il nostro documento, steso in forma solenne, quale garanzia giuridica davanti ai terzi della piena legittimità della protezione che il Vescovo da quel momento in avanti era tenuto a prestare, e per suscitare nello stesso tempo il rispetto che la nuova situazione imponeva, a causa dei nuovi e

(23 *bis*) Per un panorama della grave situazione delle diocesi dell'Italia settentrionale e centrale nella seconda metà del sec. XI ed agli inizi del XII, quasi tutte rette da vescovi di parte imperiale, cfr. L. SIMEONI, *La lotta delle investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo Studio*, in « Memorie R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna - Classe di Scienze Morali », s. IV, vol. III (1941), pp. 125-129.

(24) TONINI, op. cit., II, *Append.*, nn. 66-68; l'indicazione del pontificato di Clemente III si trova anche in un documento riminese del 1092, ag. 4, inedito: in un altro documento del 1101, ag. 26, inedito come il precedente e come esso conservato in Gambalunga, nella datazione cronologica sono indicati gli anni d'impero, mentre è omessa la menzione del pontificato; ambedue rientrano negli anni dell'episcopato di Opizone († 1102-1110).

(24 *bis*) Sulla missione di Pier Damiani in Gallia cfr. A. FLICHE, *La réforme grégorienne*. I, *La formation des idées grégoriennes*, Louvain-Paris 1924 (« Spicilegium sacrum Lovaniense. Etudes et documents », fasc. 6), pp. 183-184.

diversi rapporti che per essa si erano costituiti. E questo anche se in realtà non si trattò, a nostro avviso, di un completo atto di liberalità. Vi si opponevano sia la riluttanza che le congregazioni monastiche, in via generale e nonostante le disposizioni dei Concilii in proposito, avevano a sottoporsi agli ordinari del luogo (25), sia motivi interni e specifici del nostro caso. Nel documento infatti, sono regolarmente incluse le formule dispositive per la cessione di diritti (« Profitens profiteor ... tibi ... dare et transscribere (26) atque subducere in iura et dominium tuum ..., ut ... quando volueris licead tibi in easdem res ... introire et preoccupare atque ingredi »), nonché la formula della *traditio corporalis*, che sola, operata dal messo, realizzava il trasferimento del dominio sulla cosa donata (« tamquam per legitimam et meam corporalem tradicionem quamque eciam per istum meum missum ... ut corporaliter tibi nostra vice investiat et tradat eiusdem loci possessionem ... quieto tramite habendi dominium et potestatem quatenus tu et tui successores ... habeatis teneatis possideatis eciam iuste disponatis ») (27): tuttavia insieme al trasferimento del dominio non sono precisate alcune facoltà che spesso venivano concesse a favore del cessionario (*fruendi, ordinandi, innovandi*; è menzionato lo *ius disponendi*, ma corretto da un 'iuste'), e soprattutto la licenza di immissione nel possesso è delimitata « salvo iure ipsius monasterii et sine sua damnitate ». Peraltro, accanto alle clausole proibitive, con le quali si inibiva al cedente, ai suoi successori e a qualsivoglia terzo di turbare i diritti del beneficiario, e che nel nostro documento sono ampiamente espresse (28), è affermato, come si è già detto, il diritto spettante al vescovo della conferma e consacrazione dell'abate.

(25) Sulla esenzione, cfr. da ultimo P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957, pp. 25 ss., 43 ss., 54 ss.

(26) È qui il ricordo, ormai solo più tralatizio, della trascrizione pubblica delle donazioni di immobili, obbligatoria all'epoca del tardo impero: cfr. P. S. LEICHT, *il diritto privato preirmeriano*, Bologna 1933, pp. 241-242.

(27) Sulla *traditio* nei documenti romagnoli, e sul suo valore, v. il capitolo che vi dedica A. CHECCHINI, *La « traditio » e il trasferimento della proprietà immobiliare nei documenti medievali*, Padova 1913, pp. 41-100, ove si dimostra la continuità dei principi del diritto romano e delle formule documentarie nelle carte romagnole dal sec. VI all'XI.

(28) Si tratta di una serie di espressioni di carattere formulare, così come quelle relative alla *defensio* che il cedente si impegnava a prestare al concessionario in caso di evizione, nonché alla clausola penale.

È interessante come le clausole proibitive, così qui come altrove (v. documenti citati a nota 21), siano imperniate sulla frase conclusiva « quia quod in sancta ecclesia semel donatum vel concessum sponte fuerit non debet temere revocari vel violari », che si rifà al principio del Codice di Giustiniano sulla irrevocabilità della donazione (C. 8, 55, 10), che altri documenti ancora più esplicitamente richiamano: « quod a legibus cautum est quod semel in sancto loco donatum vel concessum fuerit

Si creava così, nelle relazioni tra il vescovo ed il monastero di S. Gregorio, uno stato di diritto piuttosto confuso, in forza del quale il monastero, se da un lato traeva notevoli vantaggi — data la necessità che poteva avere in quel momento di una protezione pronta ed efficace — dall'altro restava in uno stato potenziale di soggezione assai grave. In realtà gli imprecisi confini lasciati alla *tuitio* del vescovo, ponevano questi nella occasione di disporre del monastero, scarsamente o per nulla difeso dagli eventuali atti che l'ordinario facesse in pregiudizio delle sue libertà e dei suoi beni, e ridotto alla condizione dei monasteri cosiddetti 'vescovili' per la loro completa soggezione all'ordinario locale.

Una tale situazione si dovette verificare nel corso del secolo XII, ed infatti nel 1170 il vescovo di Rimini Alberico enunciava nei propri riguardi una serie di limitazioni e di obblighi che ristabilivano l'equilibrio tra la libertà del monastero e la *tuitio* vescovile che l'atto di Pier Damiani aveva posto in termini così diseguali. Nel documento, conservato anch'esso alla Gambalunga (29), il vescovo, dopo il riconoscimento della clausola che Pier Damiani aveva apposto alla sua concessione (« salvo iure monasterii et sine sua damnitate »), afferma che si limiterà a confermare e consacrare il designato dai monaci attraverso la regolare elezione all'interno del convento, cioè secondo le regole degli ordini monastici liberi (30), senza evidentemente più attribuire al proprio intervento confermativo il carattere di un controllo di legittimità o addirittura di merito (intervento che si era molto probabilmente concretato per il passato appunto in una decisiva ingerenza nella nomina dell'abate), e senza che da parte dei monaci debba essere versato alcun censo o diritto (*gratis*).

Segue una serie di limitazioni che implicitamente fanno luce su quelle che erano state le azioni arbitrarie dai vescovi commesse

nullo modo revocetur » (cfr., ad es., TONINI, op. cit., II, *Append.*, n. 65). Si trattava di un principio restrittivo di carattere generale, e non particolare dei luoghi pii, come pare di dedurre dal nostro documento. Un altro strumento ravennate di donazione (a. 973, FANTUZZI, op. cit., I, n. 48, p. 185) esprime con chiarezza la accettazione più morale che giuridica della irrevocabilità a favore dei luoghi pii: « a legibus cautum est ut que semel donatum vel concessum fuerit maxime in venerabilibus locis nullo modo revocetur ». La norma giustiniana, che ammetteva la revoca solo per indegnità del donatario, ed in casi tassativi, fu poi recepita nelle decretali di Gregorio IX (X, 3, 24, 10); un altro caso, la revoca per sopravvenienza di figli, fu enunciato nel Medio Evo da Graziano (C. 17 q. 4 c. 43), che l'aveva tratto da S. Agostino: ma si trattava di una norma già espressa nel *Codice Teodosiano* (8, 13, 3 = *Cod. Iust.* 8, 55, 8).

(29) Cfr. *Appendice*, doc. 2.

(30) Cfr. GROSSI, op. cit., pp. 43-49.

nei confronti del monastero. Vi erano state sostituzioni di abati, e forse sospensione di monaci *a divinis*; era accaduto che un vescovo, con un seguito numeroso, si fosse fatto ospitare nel convento, o vi si fosse insediato, con evidente pregiudizio per la libertà e per i beni del monastero. Perciò in futuro, Alberico promette per sé e per i suoi successori di non imporre alcuna sanzione canonica, o relativa alla libertà personale, nei confronti degli appartenenti alla comunità (rinunciando in pratica alla giurisdizione su di esso); non si recherà inoltre presso i monaci più di tre volte ogni anno, e in questi casi per un sol giorno, e non condurrà seco più di venti persone. Era anche accaduto che i vescovi di Rimini avessero concluso con uno degli abati (certamente persona nominata a quel grado in grazia dei loro poteri sul monastero) un qualche accordo lesivo degli interessi del monastero stesso: d'ora in poi, se questo fatto dovesse ripetersi, l'accordo sarebbe *de iure* destituito di ogni validità. Il vescovo Alberico passa poi a riconfermare la propria protezione al monastero, ai suoi beni e a tutti i dipendenti dall'autorità temporale dell'abate, quella protezione che era stato il motivo primo della concessione di Pier Damiani. Nel caso poi di inadempienza agli obblighi così specificati, i vescovi dovranno versare sette libbre d'oro quale penale, o se, compiuta una usurpazione, si mostreranno renitenti ad ogni tentativo o richiesta di risarcimento o di composizione, vi sarà piena libertà per l'abate di ricorrere alla Sede Apostolica e di porsi sotto la sua protezione, sciolto ogni legame giuridico e di fatto con l'autorità vescovile; unica condizione che il vescovo riservava a suo favore era che, in questa evenienza, il monastero di S. Gregorio restituisse i beni ricevuti in concessione dall'autorità vescovile (31).

(31) Nel 1070, il vescovo Opizone aveva concesso al monastero la chiesa di S. Andrea in Casale. Nel 1158, poi, il vescovo Alberico concedeva la chiesa di S. Andrea *foris portam*: la medesima chiesa fu poi oggetto, nel 1161, di una permuta in forza della quale il monastero di S. Gregorio cedette al vescovo la chiesa di S. Michele di Morciano. In quest'ultimo documento, conservato come gli altri in Gambalunga ed inedito, c'è l'accento ad un *servitium*, non meglio precisato, che S. Gregorio doveva prestare al vescovo. Di *servitia* dovuti al vescovo si parla ancora in un documento del 23 febbraio 1202 (edito dal TONINI, cit., vol. III, Rimini 1862, p. 380, da una copia del sec. XIII dell'Archivio Capitoiare), atto conclusivo di una controversia tra il monastero di S. Gregorio e il vescovo di Rimini Ugo (1193-1202). In esso, Pietro, canonico di Forlì, dà esecuzione alla sentenza del suo vescovo Guelfo (1201-1204), e immette il vescovo di Rimini nel possesso della chiesa di S. Andrea di Rimini, nonché dello stesso monastero di S. Gregorio, della chiesa di Morciano e di quella di S. Angelo presso Morciano, a risarcimento dei servizi dovuti al vescovo, e non prestati.

* * *

La questione potrebbe considerarsi chiusa anche per noi, se tra le pergamene di S. Gregorio non esistessero altri tre documenti che la riguardano, e se la stessa 'donazione' di Pier Damiani non contenesse alcune interpolazioni che vi si ricollegano direttamente.

Incominciamo da queste ultime, forse il più antico tentativo da parte del monastero di precisare e rafforzare gli obblighi del vescovo nei confronti del monastero stesso. Si tratta di alcune parole e di una frase inserite in interlinea all'istrumento di concessione di Pier Damiani da una mano diversa e posteriore (sec. XII) a quella del notaio Andrea (32). Con questa interpolazione si cercava di fare assurgere la *tuitio* vescovile al grado di obbligo derivante da una concessione di carattere feudale. Ci sembra infatti che l'aggiunta della parola *investio*, non sta tanto ad indicare il tentativo di delimitare la concessione del Damiani al solo possesso del monastero, rafforzando la clausola limitativa da lui apposta (« salvo iure ipsius monasterii ») (33), quanto, collegata alle successive aggiunte, a stabilire l'obbligo della difesa del monastero « contra omnes mortales homines » e « iuxta vestrum posse »; monastero che l'interpolatore fa definire al Damiani « hoc nostrum », secondo il principio generale del diritto feudale per il quale non poteva concedersi in feudo se non da parte di chi aveva la disponibilità del diritto concesso (34). Egli cerca anche di estendere alla conferma dell'abate il carattere di gratuità che Pier Damiani aveva stabilito per la cerimonia di consacrazione (34 bis). Resta infine da notare che in una copia autentica della concessione, dell'inizio del XIII secolo, le interpolazioni vennero introdotte nel contesto senza soluzione di continuità.

Tra le carte del monastero, si trova poi un documento, datato 16 novembre 1071, nel quale, mutata la data ed il nome del vescovo emittente e tralasciata l'*arenga* (« Quoniam oblivio lites ... in posterum reliquantur »), il tenore del testo — salvo piccole dif-

(32) Nel testo del documento in *Appendice* (n. 1), abbiamo messo in evidenza il passo in questione ponendolo in corsivo nel contesto.

(33) Sulla identità che in taluni casi si ha tra investitura e possesso, cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, 2^a ed., IV, Torino 1893, pp. 174-175.

(34) *Libri Feudorum*, 2, 3 in princ.: « Novi feudi investituram non recte fit nisi ab eo qui bonorum suorum administrationem habet »: cfr. PERTILE, op. cit., p. 656.

(34 bis) L'obbligo della gratuità delle funzioni episcopali di ordine spirituale si trova ribadito nel 1211 da Innocenzo III: cfr. U. BERLIÈRE, *Innocent III et la réorganisation des monastères bénédictins*, in « Revue Bénédictine », a. XXXII (1920), p. 32.

ferenze — è il medesimo nella forma e nella sostanza di quello del breve del vescovo Alberico del 1170. Tale identità e l'aspetto diplomatico esteriore, la immediata connessione e contraddizione con le modalità della concessione di Pietro Damiani, fanno sorgere forti sospetti sulla autenticità del documento, del quale tra l'altro non ci è pervenuto l'originale. L'atto, attribuito al vescovo Opizone (35), è giunto sino a noi tramite due copie, una sul *verso* della pergamena che ci tramanda la concessione del Damiani, di mano probabilmente notarile del secolo XII, senza alcuna sottoscrizione né dell'autore, né dei testimoni, né di notaio; l'altra di mano notarile della seconda metà del secolo XII, che una ricerca tra le pergamene della Gambalunghiana ci ha permesso di riconoscere in quella del notaio del monastero, Nicola (36). Questa seconda copia reca le sottoscrizioni di otto testimoni e del notaio *Benedictus presbiter et notarius sancte Ariminensis ecclesie*, tutte vergate con inchiostro diverso e più chiaro da un'altra mano, che usa una grossolana minuscola libraria, sempre del XII secolo. Quanto a queste sottoscrizioni, per la più importante, quella del notaio *Benedictus* effettivamente attivo a Rimini nella seconda metà del sec. XI, come sappiamo dalle carte dell'Archivio Capitolare del 1071-1086 edite dal Torini (37) si può per ora (38) notare che la scrittura minuscola libraria usata, per quanto rozza, ci fa escludere che si tratti della mano di un notaio, che invece avrebbe usato o una scrittura corsiva, propria della categoria professionale (39), o avrebbe esemplato il proprio stile sui modelli della cancelleria pontificia, come fa l'anonimo *scriptor* della concessione del vescovo Opizone dell'11 maggio 1070, inedita, o nel corso del secolo XII il notaio *Ubertus episcopi Rainerii sancte Ariminensis ecclesie scriba* (40).

(35) Cfr. *Appendice*, n. 3.

(36) Di questo Nicola si conservano in Gambalunga sette istrumenti degli anni 1155-1188, nei quali egli si sottoscrive metricamente « Est hoc tabelionis opus Nicolai scriptoris » (1155, 1163, 1188) o « Est hoc tabelionis opus Nicolai sancti Gregorii scriptoris » (1182, 1188) e anche « Ego Nicolaus notarius scripsi qui verum dixi » (1186).

(37) Op. cit., II, *Append.*, nn. 59, 62, 63, 66-67. La sottoscrizione usuale è « Benedictus presbiter et notarius sancte Ariminensis ecclesie scriptor post roboracionem et testium subscriptionem complevi et absolvi feliciter ». Vedi fig. 3.

(38) Non ci è stato possibile accedere ai documenti suddetti per un confronto diretto e decisivo. Come è noto il materiale dell'archivio Capitolare di Rimini ha subito gravi danni per gli eventi bellici dell'ultima guerra, e non è consultabile.

(39) Sull'uso delle due diverse scritture, cfr. da ultimo le considerazioni e i documenti addotti da G. CENCETTI, *L'autenticità di alcuni privilegi della Chiesa Ravenate e la giurisdizione sull'abbazia di S. Ellero di Galeata*, in « Studi Romagnoli », X (1959), p. 86.

(40) Cfr. la pergamena del 4 giugno 1151 in Gambalunga, inedita.

Illuc qđe omnia in bonoy hominū p̄sencia sunt
 pacta. Videlicet domni petri. y domni mariani. y
 leodulfi. y alibri. y giba. y leiardini. y ioh̄s b̄ani
 y martini a. r. s. p. y ioh̄s argentine. q̄sup̄
 int̄uere ūb. s. Andream s̄ptū s̄nx notariū illud.

Misericordia sup̄ius ep̄s defende bona fide monastii. y abbate y mona-
 cho c̄ om̄s hoīes. q̄ n̄ feciss̄. noīe pene septe auri libris se soluit. mo-
 nastio p̄misit. S̄ notandū qđ in eo s̄ptō qđā obscura tū im̄p̄itate dic-
 tatoris. tū utro s̄ptōi uident̄. N̄ enī ordinē p̄siciū ac p̄uictos ut debuerē
 s̄p̄er. Sic q̄ obscuras illa legēdo declaranda ē. Licetū sit abbati y mo-
 nacho ad ap̄lica sedē confugē. y libe sup̄pone s̄p̄et monastii soluti. qđ om̄i
 ure n̄r eccl̄e cū cūcū sui boni. S̄ h̄y confugiant ad ap̄lica sedē. tū om̄ib;
 reuerentib; ad n̄r eccl̄as. Similit̄ concessum ea que p̄suppositioe ipsius
 monastii ibidē. i. monastio concessum.

Fig. 3.

onda uerū. ex tunc latū sit abbati y monachi ad ap̄lica sedē confugere. y mona-
 stium cūcūcū s̄ boni ab̄i n̄r eccl̄e ure soluti. S̄o petro libe sup̄pone y
 reuerentib;. tam similit̄ ad n̄r eccl̄as. qđ p̄suppositione ipsius ibidē concessum.

ego oratorius archiep̄s archiep̄s h̄ic n̄omus s̄c̄e ar̄minensis eccl̄e sub̄st.
 ego domini n̄c̄us archidiaconus p̄ h̄ic eccl̄e sub̄st.
 ego ep̄s p̄ canon̄cus sup̄elute eccl̄e d̄ s̄ns̄.
 ego p̄t̄e t̄us diaconus p̄t̄e p̄t̄e s̄ns̄.
 ego p̄t̄e t̄us iudex t̄e s̄ns̄.
 ego p̄t̄e t̄us de farol̄ s̄ns̄.
 ego p̄t̄e t̄us de uiḡa. s̄ns̄.

B̄n̄ d̄c̄t p̄r y notariū s̄c̄e ar̄minensis eccl̄e cōple ut. absolute
 Felicit̄.

Fig. 4.

Inoltre, la sottoscrizione del notaio *Benedictus*, oltre ad essere assai più breve di quella da lui adottata solitamente, è in terza persona (*complevit et absolvit*) mentre lo stesso, normalmente, usa la prima (*complevi et absolvi*) (41).

Sul motivo principale che sta alla base della elaborazione di questo apocrifo, si possono formulare più ipotesi. La più ovvia discende dalla constatazione che, ove fosse possibile attribuirlo con sicurezza ad un'epoca anteriore al 1170, si potrebbe pensare che il monastero avesse presentato il documento al vescovo Alberico allo scopo di ottenere il rinnovo degli impegni presi da un suo predecessore. Nel breve del 1170 non si fa peraltro cenno ad alcuna rinnovazione o al riconoscimento di antichi obblighi o consuetudini, né si può ammettere che potesse trovare credito presso il vescovo un atto che, per essere stato emesso dalla cancelleria episcopale, è privo di quelle caratteristiche forme, anche meramente intrinseche, che, in misura maggiore o minore a seconda della natura degli atti, erano proprie dei documenti vescovili riminesi del secolo XI (42). Né si può non considerare che un *breve promissionis* così fatto, mentre ha un senso logico alla data del 1170, quale atto riparatorio di una situazione di così grave incertezza del diritto realizzatasi in precedenza nelle varie fattispecie indicate nel documento, assai meno ne ha quale immediata conseguenza della concessione di Pier Damiani: dovendosi in tal caso ipotizzare *a priori* una così precisa serie di usurpazioni. A parte il fatto che almeno in un caso, quando Opizone fa riferimento agli accordi intercorsi tra vescovi e abati in danno di S. Gregorio, egli parla espressamente di un « aliud pactum », cioè di qualche cosa che era già avvenuto (43).

(41) Per la sottoscrizione completa di *Benedictus*, v. sopra nota 37. Dei testimoni ricordati, nei documenti riminesi del sec. XI ritroviamo l'arcidiacono Domenico (1059, 1065, 1078: cfr. TONINI, op. cit., II, pp. 535, 541, 558), Petrus iudex (1070, 1073: TONINI, op. cit., II, pp. 551, 555, 556), Iohannes de Farolfo e Paganus qui vocatur de Vicia (1070: TONINI, op. cit., II, pp. 551-552).

(42) I documenti di Opizone recano sempre, ad es., la intitutatio formulata « Ego Opizo Dei gratia (o nutu) Ariminensis episcopus servus servorum Dei » (1070, mag. 11, inedito, cit.; TONINI, op. cit., II, *Append.*, nn. 58, 59) o « Ego Opizo divina gratia catholice sancte Ariminensis ecclesie episcopus » (TONINI, op. cit., II, nn. 62, 63, 66-68). Uno studio della diplomatica dei documenti vescovili Riminesi non è ancora stato fatto, né è questa la sede per affrontarlo: un esame dei documenti vescovili del sec. XI editi dal Tonini, è tuttavia sufficiente a rendere conto della esistenza anche a Rimini di una cancelleria vescovile con forme e solennità stabili.

Sulla diplomatica vescovile in generale, cfr. G. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei sec. XI-XIII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Firenze 1944, pp. 159-223, ove la profondità dell'analisi e la ricchezza dei dati superano i limiti di una ricerca locale, e pongono le basi per uno studio sistematico del problema.

(43) Si può osservare che il breve è datato 16 novembre 1071, cioè un anno

Occorre a questo punto ricordare che il monastero di S. Gregorio in Conca si trova iscritto nel *Liber Censuum* della Camera Apostolica per un tributo di 12 denari lucchesi e come tale, sin dal secolo XII godeva della diretta protezione della S. Sede ed apparteneva alla categoria dei monasteri cosiddetti *esenti*, cioè liberi dalla giurisdizione dell'ordinario locale. Nel *Liber Censuum* non è peraltro indicato a quale data risalga la concessione della esenzione. Va precisato che S. Gregorio si trova iscritto sia nel libro dei censi di Cencio camerario, del 1192 (44), sia in quello di Albino (45), ad esso anteriore di qualche anno come redazione definitiva ma databile secondo il Duchesne all'epoca di Adriano IV e Alessandro III (1154-1179), quando camerario era il cardinale Bosone († 1179) sulle cui registrazioni si basò Albino per comporre il proprio libro (46). S. Gregorio non è però elencato tra i monasteri tributari di S. Pietro compresi nella appendice al *provinciale romano* allegato al libro di Cencio (47), ma assai più antico di esso, e risalente al 1119 (48) o anche prima (49).

La concessione della esenzione al monastero è pertanto da ascrivere alla seconda metà del sec. XII (49bis). Dato poi che l'esenzione veniva accordata a chi già la possedesse di fatto da antica data e, come sappiamo dalle bolle di concessione, essa aveva carattere confirmatorio della giurisdizione e non costitutivo (50), non è impossibile che il nostro apocrifo sia stato elaborato nel monastero appunto per dimostrare l'antichità della propria *libertas*.

dopo la concessione di Pietro Damiani. Ma, a parte la coincidenza del giorno e del mese, l'ignoto estensore del breve potrebbe anch'esso avere adottato l'indicazione greca con il calcolo pisano, come già il notaio Andrea, uso questo, come si è già detto, assai comune nel sec. XI nel territorio Riminese.

(44) Cfr. FABRE-DUCHESNE, op. cit., I, p. 87.

(45) Cfr. FABRE-DUCHESNE, op. cit., II, p. 115.

(46) Cfr. FABRE-DUCHESNE, op. cit., I, p. 56.

(47) Cfr. FABRE-DUCHESNE, op. cit., I, p. 244.

(48) Cfr. FABRE-DUCHESNE, op. cit., I, pp. 39-41.

(49) Cfr. l'ipotesi del CENCETTI, *L'autenticità di alcuni privilegi*, cit., p. 84.

(49) Cfr. la recentissima ipotesi del CENCETTI, *L'autenticità di alcuni privilegi*, cit., p. 84.

(49bis) Probabilmente dopo il 1170. Agli inizi del sec. XIII, dei titoli di esenzione del monastero di S. Gregorio non si dubitava. Un documento del 2 ottobre 1203, inedito, conservato in Gambalunga, e che rappresenta la attuazione del piano di riforma dei monasteri benedettini esenti della Tuscia, della Marca e del ducato di Spoleto avviato da Innocenzo III con una lettera del 27 febbraio dello stesso anno (= POTTHAST, n. 1843) con cui si ordinava una riunione a Perugia degli abati dei monasteri siti nelle tre circoscrizioni davanti ai legati pontifici, precisa che l'abate di S. Gregorio, recatosi a Perugia 'in concilio a predictis legatis pro exempto fuit receptus, et in capitulo sine contradictione palam quemadmodum alii abbates resedit, et stetit pro exempto donec capitulum celebratum fuit'. Sulla lettera di Innocenzo III sopra citata, cfr. BERLIÈRE, op. cit., p. 157.

(50) Cfr. GROSSI, op. cit., p. 56 nota 1.

Accompagna il breve di Opizone, e vi corrisponde, un altro documento dell'archivio di S. Gregorio, anch'esso datato 16 novembre 1071 e pervenuto in copia della fine del sec. XII o principio del XIII (51), con il quale l'abate del monastero (Ungano), con l'assenso di Pietro Damiani e dei suoi confratelli, si impegna a non causare alcun pregiudizio al monastero e a mantenersi sotto la protezione del Vescovo, a condizione che questi non venga meno agli obblighi assunti (52): questo documento vale a riconfermare il breve di Opizone, e pone in rilievo il valore specifico della clausola finale in esso contenuta, relativa alla libertà del monastero di ricorrere alla Sede Apostolica e di porsi sotto la sua protezione.

La clausola suddetta ritorna ancora una volta in primo piano con una nota apposta in calce ad un istrumento del 1148 (ma in nulla attinente ad esso), con la quale si conclude la serie dei documenti che segnano il corso dei rapporti tra il monastero di S. Gregorio ed il vescovo di Rimini. La nota (53), in minuscola notarile assai curata del sec. XII vuole interpretare e chiarire il passo finale del breve del 1170 (e di quello di Opizone del 1071):

« Promiserat superius episcopus defendere bona fide monasterium et abbatem et monachos contra omnes homines, quod nisi fecisset nomine penę septem auri libras se soluturum monasterio promisit. Set notandum quod in eo scripto quedam obscurum improbitate dictatoris tum vitio scriptoris videntur non enim ordinem prosaicum ac punctos ut debuere scripserunt. Sic ergo obscuritas illa legendo declaranda est: Licitum sit abbati et monachis ad apostolicam sedem confugere et libere supponere sancto Petro monasterium solutum ab omni iure nostre ecclesie cum cunctis suis bonis, set licet confugiant ad apostolicam sedem tamen omnibus revertentibus ad nostras ecclesias similiter concessimus ea que pro suppositione ipsius monasterii ibidem, idest in monasterio, concessimus ».

Libertà cioè per il monastero di ricercare la protezione della S. Sede, ma alla nota condizione che ritornino al vescovo i beni

(51) La pergamena, anch'essa in Gambalunga, reca l'autentica di tre notai: Ugolino, Ugo da Longiano e Martino. Di Ugolino, che è anche il redattore dell'*exemplum*, possediamo atti dal 1202 al 1208; Martino lo si trova attivo sin dal 1190.

(52) Vedi il testo in *Appendice*, n. 4.

(53) La nota è stata edita, ad altri fini di studio, da P. S. LEICHT, *Dictum e imbreviatura*, in « *Bullettino Senese di Storia Patria* », XVII (1910), p. 381, ora in *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II, t. II, Milano 1947, p. 196. Già il Leicht annotava la distinzione tra 'dictator' e 'scriptor', che è assai interessante data la antichità della testimonianza. Vedi fig. 4.

da lui concessi al monastero stesso (54). Ed è interessante la annotazione apposta da un archivista del sec. XVII sul *verso* della pergamena: « Carta enfiteusis (55), in cuius fine monasterium sancti Gregorii vult recedere a protectione episcopi, et se ipsum sedi apostolice supponere ». Dove il monaco, che conosceva la storia e la tradizione del suo monastero assai meglio di noi, testimonia quelle intenzioni che le formule e le clausole dei documenti spesso non lasciano trasparire in tutta la loro essenza.

APPENDICE

I.

1070, novembre 16, Rimini

Pier Damiani pone il monastero di S. Gregorio in Conca sotto la protezione del vescovo di Rimini Opizone.

Originale, Biblioteca Gambalunga di Rimini, Pergamene *ad annum* (Zanotti, 9/25) (A). Copia del sec. XIII, ivi (Zanotti, 9/25bis) (B). Copia del sec. XVIII, ivi, *Apografi Garampì*, n. 26 (C).

Ed.: TONINI, vol. II, cit., pp. 550-552 n. LX (cfr. anche Id., vol. III, cit., p. XLII); GIBELLI, cit., pp. 330-332.

Pergamena in ottimo stato di conservazione, salvo una lunga macchia in corrispondenza di una piegatura, che rende difficile la lettura di due righe. Le lacune così derivate sono state integrate da B.

Con il corsivo si sono segnalate alcune interpolazioni, apposte nell'interlinea, di mano del sec. XII, per le quali v. sopra a p. 228 e segg.

Sul *verso* della pergamena il documento di cui al n. 3.

(C) :I:n nomine domini nostri Iesu Christi. Ab incarnatione eius anno millesimo septuagesimo primo, et pontifi[catus dom(n)i Alexandri universalis P(a)P(e) in apostulatu anno nono, et regnante a) Heinricho secundo re|ge b) a[nn]o c) eius quintodecimo, die sextodecimo mensis Nov(em)B(ris), in-

(54) La nota peraltro ha un interesse che va oltre i limiti della nostra attuale ricerca, e va inserita in un discorso diverso e più ampio, che colleghi la personalità dell'ignoto scrittore della nota e la cultura a Rimini nella seconda metà del sec. XII. Varie considerazioni fanno dedurre che si tratti di un notaio che aveva studiato a Bologna, ove profonda aveva subito l'influenza sia della scuola di diritto che di quella di retorica. Ce ne avverte la scrittura che, per quanto notariale, denota nello 'scriptor' una consuetudine con i libri (si veda la abbreviazione di *ergo* (ġ), nonché la eleganza della scrittura, assai vicina nella sua compostezza ai modelli librari). Consuetudine che si estende alla forma del periodare, con elementi propri di entrambe le scuole. Il frammento è di grande interesse e rarità, sia per la del tutto insolita colleganza con un istrumento giuridico, sia per la sua antichità, dato che esso si connette con un'epoca gloriosa e ancora piuttosto oscura dello Studio Bolognese.

(55) Si tratta in realtà di una investitura di beni fatta all'abate di S. Gregorio Rainerio da parte di un Andreas merciator.

a) sulla e finale segno abbreviativo superfluo

b) segue una rasura su cui una mano diversa ha scritto anno

c) nn obliterate dalla grande asta discendente della I iniziale

dic(ione) nona. Arimini. ¶P:ro|fitens profiteor d) ego quidem in Dei nomine PETRUS DAMIANI mon(a)ch(u)s et heremita per hanc paginam mee vocis, | professionis, sponsionis, translacionis, concessionis, largietatis a presenti die ¶t: ibi presenti in Christi nomine | OPizo episcopo Ariminensis ecclesie et per te in eadem ecclesiam cui vocabulum est sancta Columba tuisque successo|ribus in perpetuum dare et transscribere atque subducere in iura et dominium tuum et in tuorumque suc|cessorum et in prefata ecclesia in perpetuum permanenda ea que habere ac possidere et meis ma|nibus e) meumque ius detinere f) videtis quietis iure proprietatis mee que mihi bone memorie Pe|trus Bennonis cum genitrice g) sua pro animabus suis suorumque parentum concessit, ¶i:dest monast(erium) | ¶sancti Gregorii: quod est fundatum iuxta fluvio Conca(m) in t(er)r(itori)o castri Conca(m) in plebe sancti | Georgii, non longe a castro Morciano cum muris et tectis et libris et paramentis et cum castellis | et curtibus et cum palacio et mansionibus et curtibus et ortis infra civ(itatem) Arimini, et cum omnibus h) pertinentiis | predicti monasterii infra totum committatum Ariminensem et Feratranum i) atque Pensauensem positus et | ubi i) inveniri poterit k) de rem iuris l) proprii eiusdem cinobii in quibuscumque fundis, locis et plebi|bus. ¶U:t amodo a presenti die aut quando volueris licead m) tibi suprascripto episcopo in easdem res que supe|rius leguntur introire et preoccupare atque ingredi sine nullo alicuius obstacu|lo vel impedimento salvo iure ipsius monasterii et sine sua damnitate n), et tamquam | per legitimam et meam corporalem tra|dicionem investio quamque eciam per istum meum | missum nomine Lau|rencium fratrem nostrum monachum presbiterum atque o) | priorem prefati monasterii ut p) corporaliter tibi nostra vice investiat et | tradat eiusdem loci possessionem q) in perpetuum sicut super l(egitur), ¶e:t quieto tramite | habendi dominium et potestatem ¶q:uatenus tu et tui successores sub iure vestre | Ariminensis ecclesie habeatis, teneatis r), possideatis eciam iuste di|sponatis, et canonicè | ibi abbates gratis ordinetis et gratis s) consecretis. ¶P:ro eo supposui iuri vestre ecclesie et s) vestro s) hoc nostrum monaste|rium nobis commissum quatinus illud omnes suas possessiones et predia iuxta vestrum posse contra omnes mortales homines defendatis et custo|diatis quia in vestra diocesi positum est et quia utile et congruum utrisque

d) la r finale corretta da s

e) ove ni è corretto da m

f) d corretta da t

g) segue s espunta

h) omibus A ove manca il segno abbreviativo della n

i) sulla seconda r, in soprilinea, una macchia d'inchiostro; la u finale corretta su altra lettera

j) scritto due volte

k) la o è assai imperfetta, quasi una u

l) la seconda i corretta su e

m) in A l'asta della d è tagliata da un segno abbreviativo

n) damnitatem A, con la m finale espunta; segue, in inchiostro più chiaro, il segno J

o) sulla e finale segno abbreviativo superfluo

p) da ut la mano dell'interpolatore, con un inchiostro più chiaro ha corretto qui, mediante adattamento della u ed espunzione della t

q) p corretta da s

r) n corretta su a

s) sottolineato con inchiostro chiaro

sanctis | locis futurum esse putavimus et commodius ac modestius vestro patrocínio gubernari et subsidio hac | defensione credimus sustentari eciam monificencia quasi bone matris vestre ecclesie misericordia | exaltari t) qua de re hec omnia Deo auctore incepimus et sub hac spe perfecimus. Et ab ho(dier)na die | non liceat mihi(i) nec alicui loci prenominati abb(a)ti vel per a nobis summissam vel summittendam personam | maioris vel minoris non adeundo iudicium vel supplicando principibus neque per ecclesiasticas | interpellaciones aut per regale(m) vel imperiale(m) potestates neque per ullum mod(um) ullamque racionem | contrarietatis que humano sensu cogitari vel capi possit ea que u) supra dicta sunt corrumpere | vel mutare sed ipsa illesa atque immaculata custodire promittimus et conservare ¶ q ¶ uia, | quod in sancta ecclesia semel donatum vel concessum v) sponte fuerit non debet temere revocari vel violari, sed immo omni tempore securi tu et tua w) ecclesia x) tuique successores et quieti maneatis in omnibus | in perpetuum. Et si quoquo tempore quepiam y) persona hominum surrexerit que tibi aut suprascriptae z) ecclesie tuisque successoribus | contendere aut tullere ea que concessimus voluerit, nos vobiscum stare et aucturiare seu defensare promittimus ad omnia sic(ut) super l(egitur). ¶ Q ¶ uod si, quod absit et avertat divina potencia, omnia | q[ue] s[u]perius leguntur non observaverimus vel non adimpleverimus et contra ec ire vel agere aut contendere [vel corrumpere aa) voluerimus per quemlibet modum vel ingenium], | daturos bb) nos promittimus tibi tuisque successoribus et in suprascripta ecclesia poene nomine auri libras septem, | et post poene solucionem maneat hec paginam in sua firmitate. QUAM vero paginam ANDREA(m) tabellionem de t(er)r(itori)o Arim(inen)s(i) scribere rogavimus, quam nos propria subscripcione firmavimus sub die et mense et anno et indic(ione) suprascriptis. Arimini.

¶ † E ¶ go Petrus peccator mon(ac)h(u)s concessi et s(ub)s(cripsi).

¶ † E ¶ GO UNGANUS ¶ p(res)b(ite)r ¶ et mon(a)ch(u)s atque ¶ abb(a)s ¶ mon(asterii) ¶ s ¶ ancti ¶ G(re)g(orii) c ¶ ON ¶ s ¶ (ensi) et ¶ s(ub)s(crip)s(i) ¶.

† EGO cc) LAURENCIUS P(res)B(ite)R ET mon(a)ch(u)s ATQUE PRIOR C(on)SENSI ET S(ub)S(cripsi).

† Ego Pet(rus) P(res)B(iter)R et mon(a)ch(u)s consensi et s(ub)s(cripsi).

† Ego Petrus dictus Rusticus d(e)itate propicia iudex prelati interfui et rogatus s(ub)s(cripsi).

† Signum manus Pagano qui vocatur de Vicia ut super l(egitur) rogatus testis.

† Signum manus Goço filius quondam Goço qui vocatur de Uuilliello rogatus testis.

† Signum manus Iohannes qui vocatur de Farulfo ut super l(egitur) rogatus testis.

t) segue di altra mano ed in inchiostro chiaro un segno di separazione

u) corretto da q;

v) la seconda c corretta su inizio di lettera astata

w) a in sopralinea

x) a corretta da e

y) su e segno abbreviativo superfluo

z) ae in nesso

aa) segue vel corrumpere come pare di intravedere con l'ausilio della luce di Wood

bb) o corretto da u

cc) EGO è preceduto da un'asta di lettera incompiuta e da ¶ E ¶

† Signum manus Sichelmo filio quondam Fulcoino rogatus testis.
 † Signum manus Ugo filius quondam Ugo qui vocatur de Rainerio
 rogatus testis. † Signum manus Petrus qui vocatur Scariursi rogatus testis.
 (C) EGO ANDREAS DE TERRITORIO ARIMINENSIS TABELLIO SCRIPSI HANC
 PAINAM DE OMNIA QUE SUPER L(egitur) CONPLEVI ET ABSOLVI Feliciter.

2.

1170, Rimini

Il vescovo di Rimini Alberico definisce i propri poteri di giurisdizione sul monastero di S. Gregorio in Conca.

Originale, Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, Pergamene *ad annum* (Zanotti, 9/29) (A). Copia del sec. XVIII, ivi, *Apografi Garampi* n. 67 (B).

3.

1070, novembre 16, Rimini

Il vescovo di Rimini Opizone definisce i propri poteri di giurisdizione sul monastero di S. Gregorio in Conca.

Copia del sec. XII, ivi, sul *verso* della pergamena di cui al n. 1 (B). Copia della seconda metà del sec. XII, ivi (Zanotti, 9/24) (C). Copia del secolo XVIII, *Apografi Garampi*, n. 28 (D) da B. Copia del sec. XVIII, *Apografi Garampi*, n. 25 (E) da C.

Ed.: TONINI, vol. II, cit., pp. 552-553; GIBELLI, cit., pp. 334-335.

B è servita di base per l'edizione, mentre C ha concorso per due correzioni, e per la parte relativa alle sottoscrizioni, che mancano completamente in B.

Per la datazione del doc., v. sopra nota 43.

Si sono posti a confronto i due documenti per meglio far risaltare la corrispondenza dei testi. Nel doc. 3 si sono segnalate in corsivo le parole che mancano nel n. 2 e in C. Dal confronto tra il doc. del 1170 e le varianti di quello del 1070 si potrà notare come intercorra una particolare correlazione tra il doc. 2 e C.

(C) ¶ In no(min)e ¶ domini nostri Iesu Christi. Ab incarnatione eius anno .m. c. lxx., temporibus Alexandri pape et Frederici i(m)p(erato)ri(s), medio mens[e in]dic(tione) tertia. Arimini. Q(uonia)m obliuio lites g(e)n(er)at idcirco que geruntur optimum est scripture vinculis annotari ne vergentiis temporum obliuioni manden-

(C) In ^{a)} nomine ^{a)} domini ^{b)} nostri Iesu ^{c)} Christi. Ab incarnatione ^{d)} eius anno millesimo septuagesimo ^{e)}

a) ¶ I(n) no(min)e ¶ C

b) d(omi)ni B, ove la d è corretta da b

c) hihu B, ove la seconda h, recante un segno abbreviativo che taglia l'asta, è corretta da altra lettera

d) incarnationi C

e) . lxx^{mo}. C

tur et iurgia in po[sterum]^{a)} relinquantur. Ego Albericus | sancte Arim(inensis) ecclesie episcopus pro me meisque successoribus tibi Guidoni abbati sancti Gregorii tuisque successoribus spondeo et obligo i(n) perpetuum de monasterio predicto fundato iuxta C(on)ca in predio bo|ne memorie Petri Bennonis per domnum Petrum Damianum religiosum anachoritam et presulem ab ipsoque nostre ecclesie mihi meisque successoribus concesso et subposito sub h(oc) pretextu^{b)} et | cautelam quod nec ego neque qui post me Ariminensem ecclesiam recturi sunt, vel a nobis submissa vel submittenda persona monasterium illud dampnabimus studiose vel voluntarie | vel de terris sibi a nobis largitis vel ab aliis acquisitis vel acquirendis seu de thesauris dolose violenterve minuemus. Non etiam illud aliter nisi gratis et omnino canonice in quocumque | abbate ordinabimus et cum electione monachorum vel omnium eiusdem cenobii vel maioris partis eorum aut sapientioris vel religiosioris atque qui ab eis electus fuerit | gratis^{c)} consecrabimus. Non autem abbatem vel aliquem monachum aut quamvis personam sine certa et pro-

primo, die sexto decimo^{f)} mensis novemb(ris), [in]dicione nona. Arimini.

Ego Opizo Ariminensis episcopus pro me meisque successoribus tibi Ungano abbati monasterii sancti Gregorii tuisque successoribus spondeo et obligo in perpetuum de monasterio predicto fundato iuxta C(on)ca(m) in predio bone memorie Petri Bennonis per domnum Petrum Damiani^{g)} religiosum anachoritam et presulem, ab ipso^{h)} nostre ecclesie et mihiⁱ⁾ meisque successoribus concesso et subposito^{j)} sub hoc pretextu^{k)} et cautela quod nec ego neque qui post me Ariminensem ecclesiam recturi sunt, vel a nobis sumissa vel supmittenda^{l)} persona monasterium illud dampnabimus^{m)} studiosseⁿ⁾ vel voluntarie vel de terris sibi a nobis largitis vel ab aliis adquisitis^{o)} vel acquirendis^{p)} seu de thesauris dolose violenterve minuemus. Non etiam illud aliter nisi gratis^{q)} et omnino canonice^{r)} in quocumque^{s)} abbate hordinabimus^{t)} et cum electione monachorum vel omnium eiusdem [ce]nobii vel maioris partis eorum aut sapientioris^{u)} vel religiosioris atque qui^{v)} ellectus ab eis fuerit gratis consecrabimus. Non autem abbatem vel aliquem monachum aut quamvis loci ipsius personam sine

a) iacuna causata da un buco nella pergamena, si intravede la parte inferiore di ste

b) su u segno abbreviativo superfluo

c) nel breve spazio dopo s è stata inserita una n

f) decimo manca in C

g) Damianum C

h) ipsoque C

i) michi C

j) b corretta da p B; supposito C

k) in C sulla u segno abbreviativo superfluo

l) sumitenda C

m) damnabim(us) C

n) studiose C

o) acquisitis C

p) acquirendis C

q) grani C

r) ni in sopralinea B

s) quocu(m) B

t) ordinabimus C

u) sapientioris C

v) in sopralinea C

babili d) culpa capiemus vel degradabimus per quam digne e) debeat capi vel degradari. In monasterio vero non ultra quam bis vel ter per annum hospitavimus, et quando illuc ad hospitium veniemus non plus quam .xx. homines nobiscum retinebimus nec ibi nisi uno die manebimus preter abatis vel monachorum voluntatem. Nec liceat mihi vel alicui meorum successorum aliud pactum ad detrimentum prefati cenobii cum quoquam eiusdem venerabilis loci abate f) componere. Set hoc semper firmum maneat, et si quod factum contra hoc fuerit, pro infecto et invalido habeatur. Monasterium preterea et que ipsius sunt vel fuerint defendere et retinere abbatem et monachos atque eorum h[omines per nos] et nostros cum bona fide contra omnes mortales homines iuxta nostras vires defendemus. Quod si hec omnia non observaverimus aut contra fecerimus, soluturi simus vobis et monasterio auri libras .vii. Si autem in aliquo predictorum culpabiles erimus et bis terque requisita non emendaverimus, ex tunc licitum sit abbati et monachis ad apostolicam sedem confugere, et monasterium cum cunctis suis bonis, ab omni nostre ecclesie iure solutum, sancto Petro libere supponere, revertentibus tamen similiter ad nostram ecclesiam

certa et probabili culpa capiemus vel degradabimus per quam digne debeat w) vel capi vel degradari. In monasterio vero non ultra quam bis vel ter per annum hospitabimur x) et quando illuc ad ospicium y) veniemus, non plus quam viginti z) homines nobiscum retinebimus nec ibi nisi uno die manebimus preter abbatis vel monachorum voluntatem. Nec liceat mihi aa) vel alicui meorum successorum aliud bb) pactum ad detrimentum prephati cenobii cum quoquam eiusdem venerabilis cc) loci abbate componere set hoc firmum semper permanead dd), et si quod factum contra hoc fuerit pro infecto et invalido abeat e). Monasterium preterea et que ipsius sunt vel fuerint defend(ere) et retinere abbatem(m) et monachos atque eorum homines per nos et nostros cum bona fide contra omnes mortales homines iuxta nostras vires adiuuvabimus et defendemus. Quod si hec omnia non observaverimus aut contra fecerimus, soluturi simus vobis et monasterio auri libras septem. Si autem in aliquo predictorum culpabiles erimus et bis terque requisiti non emendaverimus, ex tunc licitum sit abbati et monachis ad apostolicam ff) sedem confugere et monasterium cum cunctis suis bonis ab omni nostre ecclesie iure solutum sancto Petro libere supponere, revertentibus tamen similiter ad nostra(m) eccl(esiam) omnibus que

d) probali A
e) la seconda n in sopralinea
f) su e segno abbreviativo superfluo

w) debeat C
x) ospitabimur C
y) ospitium C
z) . xx . C
aa) michi C
bb) u corretta su U B
cc) venerabili C
dd) maneat C
ee) habeatur C
ff) apostolicu(m) B
gg) suppositione C

omnibus que pro subpositione ipsius ibidem concessimus.

† Testes presbiter Leto sancti Andree, Caloiohannes iudex, Piçon iudex, Paganus Nançolus, Erro Ameleto, Tebalduccius, Peço de Guiçardo, Rainucius de Linare.

Ego Servusdei Ariminensis scriba comunis hoc scriptum iussione superscripti episcopi diligenter absolvi.

pro suppositione gg) ipsius ibidem concessimus hh).

Ego Martinus archipresbiter atque hiconomus sancte Ar[i]minensis ecclesie subscripsi.

Ego Dominicus archidiaconus prefate ecclesie subscripsi.

Ego Leo presbiter et canonicus ii) supradicte ecclesie consensi et subscripsi.

Ego Pet(rus) dictus diaconus jj) Philippus kk) consensi kk) et subscripsi.

Ego Pet(rus) dictus iudex interfui et rogatus testis.

Ego Iohannes de Farolfo rogatus testis.

Ego Paganus qui vocatur de Viça rogatus testis.

B(e)n(e)dictus presbiter et notarius sancte Ar[i]minensis ecclesie complevit et absolvit feliciter.

hh) qui termina B

ii) i corretto su o C

jj) i aggiunto in un secondo tempo

kk) sulla parola un tratto di penna

4.

1070, novembre 16, Rimini

Ungano, abate del monastero di S. Gregorio in Conca, riconosce alcuni obblighi del monastero verso il Vescovo di Rimini, sotto condizione che da parte di questi si osservino gli impegni assunti con il documento precedente.

Copia autentica della fine del secolo XII o inizi del XIII, Bibl. Civica Gambalunga, Pergamene *ad annum* (Zanotti, 9/26) (B); copia del sec. XVIII, ivi, *Apografi Garampi*, n. 27 (C) da B.

Per la data del doc. valgono le osservazioni fatte sopra a nota 43.

‡† a) In no(min)e ‡ domini nostri Iesu Christi. Ab incarnatione eius anno millesimo septuagesimo primo, die sextod[eci]mo mensis novenbris, indic(tione) nona. Arimini. Ego Unganus abbas monasterii sancti GREGORII edificati iusta fluvium Concam in plebe sancti Georgii, cum consensu et auctoritate domni Petri Damiani religiosi anachorite ac presulis in cuius

a) la ‡ è innestata sulla I seguente

regiminis moderamine sacer ille locus et nos omnes confovemur, aserentibus et conlaudantibus fratribus ibidem Deo servientibus, scilicet Laurencio monacho, presbitero et priore, Leone ^{b)} monacho et presbiter et ceteris pro meisque successoribus tipi Opiçoni Arim(inensi)s episcopo et pro te in tua ecclesia tuisque successoribus in perpetuum de suprascripto monasterio fundato in predio bone memorie ^{c)} Petri Bennis per eundem anachoritam ab ipsoque tue ecclesie et tibi tuisque successoribus concesso et supposito, spondeo et obligo sub hoc ^{d)} pretexto et cautela quod nec ego neque qui post ^{e)} me cenobium idem recturi sunt vel a nobis summissa vel summittenda persona, illud studiose damnabimus vel terris sibi a te largitis vel ab aliis adquisitis vel aqui[r]endis seu de thesauris fraudulenter minuemus ad detrimentum monasterii vel sine consensu meliorum fratrum, n[ec] umquam de regimine et iure Ariminensis ecclesie subtrahemus, si ea que nobis nostrisque successoribus ^{f)} in brevi illo qui a te fact(um) e(st) promissisti tu tuisque successores observaveritis. Nec licitum sit mihi vel alicui meorum successorum plebem aut aliquam ^{g)} ecclesiam vel quodcumque castellum cambire aut ullo modo alienare vel per henfiteosin ordinare seu male locare vel cuicumque p[ro]tenti in commendationem mittere aut quodcumque pactum vel investicionem scienter ad donationem sacri loci quocumque in[genio] facere, factum vero si fuerit irritum penitus habeatur factor vero et fauctor honore privetur, quicumque igitur nostr(u)m prelata omnia non observaverit vel contra fecerit, dignitatis et ministerii amissionem incurrat.

(S. T.) †Ego Ugolinus‡ Dei gratia Ariminensium notarius hoc exenplum scripsi et conplevi sicuti in autentico instrumento reperivi nec addidi ^{h)} nec minui nisi signa et punctum forte vel silaba et bona fide sine fraude dilienterque peregi nec minui.

Ego Ugo de Lonçano sacri palatii notarius huic exemplo redacto per manum Ugolini notarii ex autentico in quo nec plus nec minus nisi forte signum forte littera vel silaba continetur subscribo.

† †Ego Martinus‡ Ariminensium notarius huic exemplo ⁱ⁾ redacto per manum Ugolini notarii ex autentico in quo nec plus nec minus nisi forte litteram signum vel silaba continetur subscribo.

b) sulla e finale segno abbreviativo superfluo

c) merie B

d) ho B

e) segue espunta una asta di lettera non compiuta

f) segue promiss B

g) aliq B, ove q reca l'asta discendente tagliata da un segno abbreviativo e una a soprascritta

h) segue un segno di richiamo, dato che il nec minui fu aggiunto in un secondo tempo, alla fine della frase, dopo peregi

i) la seconda e corretta da r